

**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO SULLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2022 RELATIVE AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ANVUR**

RELAZIONE

Nell'ambito di una politica di valorizzazione delle risorse umane l'ANVUR ha avviato sin dall'anno 2021 progressioni economiche orizzontali per la generalità del personale.

Il nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 ha introdotto rilevanti novità nell'ordinamento professionale del personale non dirigente (titolo III del CCNL Funzioni centrali) prevedendo, tra l'altro, all'art. 14 nuovi criteri e modalità da utilizzare per le progressioni economiche. Peraltro, l'art. 18 dello stesso CCNL ha previsto disposizioni transitorie che consentono alle Amministrazioni un graduale adeguamento al nuovo ordinamento professionale stabilendo per l'entrata in vigore del titolo III del CCNL (ordinamento professionale) un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNL, vale a dire decorrenza dal 1° novembre 2022.

In particolare, il comma 4 dell'art. 18 del CCNL **prevede che** *“Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto integrativo”*.

Sulla base di quanto previsto dal nuovo CCNL, al fine di assicurare continuità alle progressioni economiche orizzontali secondo criteri omogenei già definiti e concluderle entro l'anno, le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo integrativo stralcio relativa al passaggio di n. 8 progressioni economiche da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva all'interno dell'Area di inquadramento.

L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta in conformità delle seguenti norme:

- 1) Gli artt.17, 18 e 19 del CCNL del Comparto Ministeri del 14 settembre 2007, che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle Aree e definiscono le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione;
- 2) L'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 che prevede che le progressioni economiche siano attribuite selettivamente e ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi e nei limiti delle risorse disponibili;
- 3) L'art. 77 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, per quanto attiene al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali;

Il Fondo è stato costituito con delibera del Consiglio direttivo n. 74 del 13 aprile 2022 e l'attuale consistenza è pari a € 152.704,73. Nel mese di settembre si procederà ad un adeguamento del Fondo, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori, che tenga conto degli incrementi contrattuali previsti dal nuovo CCNL e dell'andamento delle assunzioni. Ad una prima stima la nuova consistenza finanziaria del Fondo dovrebbe attestarsi in € 145.395,42, ipotizzando nessuna nuova assunzione delle 5 inizialmente previste e l'incremento contrattuale del Fondo per € 3.940,69, ai sensi dell'art. 49, commi 3 e 8 del CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 09-05-2022.

L'art. 1 dell'ipotesi di accordo stabilisce che le progressioni orizzontali saranno attivate, secondo quanto previsto dal CCNL ex comparto Ministeri, con decorrenza 1° gennaio 2022, tenendo conto dei titoli di studio, dell'esperienza professionale maturata posseduta dal personale, nonché della valutazione, in termini di performance individuale ed organizzativa, relativamente agli anni 2019-2020

Così come previsto dall'art. 2, potranno partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso l'ANVUR alla data del 31 dicembre 2021 che abbiano maturato presso l'Agenzia, alla medesima data, un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza. I dipendenti in possesso del suddetto requisito sono complessivamente n. 16, mentre i posti destinati alla progressione sono complessivamente n. 8, dunque in numero non superiore al 50% degli aventi diritto.

Nel successivo art. 3 sono individuati i posti da bandire per Area e profilo professionale con la spesa massima prevista a valere sul FRD quantificata in € 14.050,00 sulla base del differenziale massimo di stipendio tabellare risultante nell'Area funzionale di riferimento determinata con riferimento a tutto il personale appartenente all'Area stessa tra la fascia economica di appartenenza e quella immediatamente successiva. (v. Tabella). La spesa massima indicata trova copertura sulle risorse del FRD 2022 dove esiste ampia copertura.

AREA	PROFILO	N. POSTI DA BANDIRE	SPESA MASSIMA
AREA II	Coadiutore	1	€ 1.450,00
AREA III	Funzionario amministrativo giuridico contabile	1	€ 900,00
AREA III	Funzionario valutatore tecnico	6	€ 11.700,00
TOTALE		8	€ 14.050,00

Qualora dovessero essere realizzate economie nell'ambito delle singole Aree per mancata copertura dei posti banditi è prevista la possibilità di utilizzare le economie stesse per procedere, sempre entro il 2022, allo scorrimento delle graduatorie delle Aree funzionali che hanno conseguito le economie più elevate. Lo scorrimento dovrà essere effettuato nel rispetto del limite massimo delle 8 posizioni da attribuire.

I criteri di selezione per le progressioni economiche sono disciplinati dall'art. 4. E' prevista l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 30 ripartito equamente come segue:

- 1) titoli di studio e professionali (**punteggio max 10**), con punteggi differenziati in relazione all'Area di appartenenza; al riguardo, si segnala la particolare rilevanza attribuita, in termini di punteggio, al dottorato di ricerca, che, per le specifiche finalità istituzionali dell'Agenzia, è richiesto per l'accesso al

profilo di funzionario valutatore tecnico, in alternativa a 2 anni di esperienza lavorativa nell'ambito della valutazione o della ricerca;

- 2) valutazione della performance per il biennio 2019-2020 e arricchimento professionale presso l'ANVUR (**punteggio max 10**); in particolare in caso di valutazione compresa tra 99 e 100 nel biennio di riferimento saranno attribuiti 8 punti, con un punteggio proporzionale a detto punteggio per valutazioni inferiori a 8. E' prevista altresì l'attribuzione di un punteggio ulteriore fino ad un massimo di 1,3 punti in caso di valutazioni superiori per entrambi gli anni al punteggio medio dell'Area di appartenenza. Con l'arricchimento professionale è stato valorizzato il ruolo di responsabile di UO.
- 3) anzianità di servizio (**punteggio max 10**); è attribuito un punteggio differenziato a secondo che l'anzianità di servizio sia stata maturata presso l'ANVUR nella fascia di appartenenza, in fasce o Aree funzionali inferiori, ovvero presso altre pubbliche amministrazioni.

Coerentemente con il principio di selettività la procedura si considera superata se ciascun candidato consegue un punteggio almeno pari a 15.

Sulla base dei punteggi ottenuti, sarà definita una graduatoria per ciascuna Area funzionale e profilo professionale.

A parità di punteggio, la graduatoria è formata utilizzando in ordine di priorità i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza;
- maggiore età anagrafica.